



CITTA' DI BACOLI
(PROVINCIA DI NAPOLI)

ORDINANZA N° 20 DEL 03/05/2013 n. prot 11837

Oggetto. Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e rifiuti urbani in modo incontrollato- art.192 D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 in località Gavitiello alla via Spiaggia Romana – Bacoli(NA), su area di proprietà della società “La Baia s.r.l.”.

IL SINDACO

Premesso

-che l'art.5, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

-che il D.Lgs.n°152 del 03/aprile 2006e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

-che, in particolare, l'art.192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

-che i Militari del Reparto della Guardia di Finanza-Sezione area Napoli ed il personale tecnico del Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli, dal sopralluogo effettuato in data 21 novembre 2012 individuavano, su un'area di circa 7.000mq. di proprietà della soc. “La Baia s.r.l.”,sita in località Gavitiello, via Spiaggia Romana del comune di Bacoli(NA), censita nel Catasto Terreni e Fabbricati al foglio n°8 -Allegato A- particelle n°1 e 7, la presenza di una notevole quantità di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi e rifiuti urbani, abbandonati sul nudo terreno ed in parte caricati su carrabili e semirimorchi, nonché la presenza di diversi autocarri di proprietà della soc. La Baia s.r.l., della soc. ICOL s.r.l., della soc. JACOROSI s.p.a. e della soc. TRANSEDIL s.r.l. .

Considerato

-che, ai sensi della normativa vigente, il soggetto proprietario dell'area oggetto di sversamento dei rifiuti, deve provvedere:

- alla rimozione dei rifiuti classificati a vista, previa autorizzazione dell'A.G., al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ad un'indagine ambientale dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte quarta -Titolo V art.239 co.2 e art.242.

-che l'area in questione è stata sottoposta a sequestro probatorio ex art.354 c.p.p., successivamente convalidato in data 11/12/2012 con procedimento penale n°51387/12 R.G.N.R. e 33123/12 Reg G.I.P. in sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli.

-che la società “La Baia s.r.l.”è, in questa fase, sottoposta a procedura concorsuale e che, conseguentemente, il Tribunale di Napoli ha nominato un curatore fallimentare in persona del dott. Vincenzo Beneduce via Omodeo n°126 scala A-Napoli;

-che l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede:

- il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;
- che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata dell'Informativa della Guardia di Finanza sopra menzionata.

Preso atto

-che alla luce di quanto emerso e analizzato, l'intera area versa in condizioni di elevata precarietà ambientale sicuramente non più procrastinabile nel tempo e rappresenta un elevato rischio di inquinamento per il suolo, sottosuolo e aria, come emerso da un ulteriore sopralluogo effettuato congiuntamente a funzionari dell'Amministrazione Provinciale di Napoli, in data 02/05/2013 ;

-che la soc. “La Baia s.r.l.”,ad oggi, non ha posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area;

-che, in ogni caso, l'inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, previa autorizzazione dell'A.G., dovrà essere preceduto dalla presentazione e approvazione da parte degli Enti competenti di un piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti e autorizzazioni degli impianti di destino dei medesimi.

Ritenuto

-necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

-configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art.192, comma 1 D.Lgs 152/2006, il prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

Visto l'art.7 della Legge n°24190, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento.

Richiamati

- il D.Lgs. 267/2000
- gli artt. 192-255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ORDINA

Alla soc. “La Baia s.r.l.” , in persona del curatore fallimentare dott. Vincenzo Beneduce via Omodeo n°126 scala A-80128 Napoli.,

- di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in località Gavitiello, su un'area di circa 7.000mq.sita in via Spiaggia Romana del comune di Bacoli(NA), individuata nel Catasto Terreni e Fabbricati al foglio n°8 - Allegato A- particelle n°1 e 7 , ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;
- di ripristinare lo stato dei luoghi ;
- di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo .

DISPONE

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006;

DEMANDA

al personale ispettivo del Ministero dell'Ambiente della Regione Campania, della Provincia di Napoli, dell'ARPAC, dell'ASL Napoli/2, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo di Polizia Municipale di Bacoli, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

INVITA

l'ARPAC e l'ASL a trasmettere a questa Amministrazione tutti gli atti da loro posti in essere in merito ai controlli ed alle indagini effettuate in merito ad un'eventuale contaminazione.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Campania nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata :

- al dott. Vincenzo Beneduce via Omodeo n°126 scala A-80128 Napoli, in qualità di Curatore fallimentare della soc. “La Baia s.r.l.”, per l'esecuzione di quanto disposto;
- al sig. Schiano Di Cola Michele, nato a Napoli il 11/10/1979 e residente in Monte di Procida (NA) alla via Filomarino 2° trav. n°4, in qualità di rappresentante legale della soc. ICOL s.r.l., per quanto di competenza;
- al sig. Schiano di Cola Domenico, nato a Napoli il 01/01/1975 e residente in Monte di Procida (NA) alla via Torregaveta n°65, in possesso delle chiavi del cancello di accesso all'area, per quanto di competenza.

DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Ufficio Legislativo via Cristoforo Colombo, 44 -00147 Roma;
- Procura della Repubblica presso Tribunale di Napoli -via Grimaldi 80100 Napoli;
- Prefettura di Napoli – Ufficio Territoriale del Governo- Area V°-Protezione Civile – P.zza del Plebiscito 80132 Napoli;
- Regione Campania-Assessorato Ambiente e Territorio- via A. De Gasperi, 28 -80134 Napoli;
- Amministrazione Provinciale di Napoli – Area Ecologia, Tutela dell'Ambiente e del Territorio- via Don Bosco, 4/f -80141 Napoli;
- Corpo Forestale dello Stato -Piazza Duca degli Abruzzi,1 -80142 Napoli;
- All'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli- via Vicinale Santa Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 -80143 Napoli;
- All'ASL Napoli/2 nord, Dipartimento di Prevenzione, Settore Ambiente – Corso Italia,129 - 80010 Quarto (NA);
- Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Bacoli ;
- Al Comando della Polizia Municipale del Comune di Bacoli ;
- Al Resp. dell'Ufficio Ambiente del Comune di Bacoli ;

che copia del presente Provvedimento venga :

- affisso all'Albo Pretorio del Comune;
- pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

IL SINDACO
Dr. Ermanno Schiano